



## **REGOLAMENTO**

## **TRASPORTI SOCIALI**

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **ART. 1 – FINALITA’**

**Le finalità del trasporto sociale sono mirate a garantire l’accessibilità e la fruibilità dei servizi sociosanitari presenti sul territorio a quanti hanno ridotta possibilità e capacità di accesso.**

La qualità di vita delle persone si fonda sulla promozione della salute fisica, relazionale, affettiva ed essa è maggiormente a rischio nelle persone anziane e/o disabili o svantaggiate, le quali sono particolarmente fragili.

Con la L. 328/00, *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, all’art. 15 si prevede che una quota dei finanziamenti a livello statale sia *“riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge”* e all’art. 16 in cui si prevede che *“il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio sia nello sviluppo della vita quotidiana”*.

All’interno delle linee guida regionali per la non autosufficienza (DGRV n. 464/2006, DGRV 39/2006, DGRV 1859/2006 e DGRV 1414/2006), e sulla base della legge costituzionale n. 3 del 2001, *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*, art. 118, comma 4 *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*, per sostenere una buona qualità di vita delle persone, il Comune di Mestrino, nei servizi già attivi per la domiciliarità, promuove il servizio di **“TRASPORTO SOCIALE”**.

## **ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

**2.1 Il servizio di trasporto sociale è un’ attività socioassistenziale finalizzata a garantire alle persone con ridotta mobilità l’ accesso ad enti e servizi per facilitare i cittadini a prendersi cura di se stessi e a promuovere il loro benessere fisico e sociale.**

Tale servizio si caratterizza come un servizio utile a facilitare:

- ☐ L’accesso alle strutture sanitarie, assistenziali, nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi;
- ☐ L’accesso ai centri educativi e riabilitativi di giovani disabili o minori in condizioni di disagio psico-sociale;
- ☐ Il raggiungimento di centri diurni da parte di anziani, minori o disabili;

2.2 Per servizio di trasporto si intende l'accompagnamento delle persone dal proprio domicilio/sede comunale alla struttura di destinazione e/o ritorno.

L'accompagnamento della persona da trasportare fino al mezzo e le relative modalità potrà essere deciso a discrezione del volontario, valutate le circostanze contingenti e la situazione fisica propria e della persona da trasportare.

L'Amministrazione si impegna ad organizzare corsi di primo intervento a favore dei volontari.

Il trasporto può essere richiesto anche dalla popolazione anziana e disabile in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto.

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.

Nel caso in cui siano richiesti trasporti fuori del territorio provinciale è necessaria una valutazione da parte del Servizio Sociale comunale in cui emergono da gravi ed urgenti motivi.

In caso di richieste provenienti da persone con particolari difficoltà, può essere attivato il servizio di trasporto tramite la cooperativa che gestisce il servizio di assistenza domiciliare. Tale servizio può essere attivato solo su valutazione da parte dell'Assistente Sociale.

### **ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i cittadini residenti nel Comune di Mestrino che siano anziani, disabili, minori o soggetti che si trovino in situazioni di bisogno e che non possano utilizzare i mezzi pubblici **in quanto in condizione di fragilità certificata**.

### **ART. 4 – CRITERI DI ACCESSO**

**4.1** L'accesso al servizio avviene attraverso la presentazione, da parte dell'interessato o di un familiare, nei giorni di apertura al pubblico, di apposita domanda all'ufficio Servizi Sociali ( **anche via Mail** ) almeno 15 giorni prima del trasporto, salvo casi eccezionali particolari (es. rilascio dell'impegnativa del medico in termini più brevi; disponibilità comunicata dall'ULSS che non consenta di rispettare i termini ).

**4.2** L'erogazione del servizio presuppone il consenso della persona interessata o del tutore in caso di richiesta avanzata dai familiari.

**4.3** Il Servizio Sociale svolge l'istruttoria relativa alla domanda e ha il compito di valutare l'effettiva necessità di assistenza e predisporre un piano di intervento che descriva i bisogni relativi al trasporto necessario, specificando orari, costi e destinazione.

**4.4** Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e degli operatori.

### **ART. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE**

**5.1** L'Amministrazione Comunale eroga, i trasporti sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30.

**5.2** Il trasporto si avvale di personale volontario. Le persone disposte a svolgere questo servizio a favore della comunità sia come autista, sia come accompagnatore, devono inoltrare richiesta presso l'Ufficio Servizio Sociale del Comune. Il personale volontario viene assicurato con oneri a carico del

**5.3** Comune per la Responsabilità Civile contro Terzi e per gli infortuni. I volontari non sono autorizzati ad effettuare trasporti con il mezzo proprio. I trasporti sono effettuati esclusivamente su disposizione del competente Ufficio Servizi Sociali.

Inoltre, il trasporto può essere effettuato tramite l'utilizzo degli operatori addetti all'assistenza e/o del personale del Comune. Quest'ultima modalità verrà attivata esclusivamente tramite valutazione da parte dell'Assistente Sociale.

**5.4** Il trasporto sarà garantito in base agli impegni del mezzo. In alcuni casi potrà essere richiesto all'utente di posticipare o anticipare l'orario della richiesta, al fine di ottimizzare gli spostamenti del mezzo e ottemperare alle esigenze dei richiedenti. **Il trasporto sociale viene garantito entro un raggio massimo di 40 KM con punto di partenza la sede municipale.**

**5.5** All'orario concordato con il Servizio Sociale del Comune l'utente è tenuto a farsi trovare pronto per il trasporto presso il luogo concordato.

**5.6** Il trasporto avviene con l'utilizzo dei mezzi in dotazione ai Servizi Sociali. La scelta del mezzo da utilizzare per il trasporto rimane ad esclusiva discrezione dell'ufficio Servizi Sociali. L'auto comunale verrà utilizzata previa disponibilità del mezzo e dell'autista.

**5.7** In ogni caso non possono essere trasportate persone che necessitano di trasporti attrezzati (ambulanze o altri presidi infermieristici).

**5.8** Il trasporto può essere sospeso dall'utente, con preavviso di almeno 2 giorni, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Con preavvisi minori il trasporto è addebitato ugualmente, **salvo documentazione medica/ospedaliera che attesti l'impossibilità al trasporto.**

**5.9** In caso di impedimenti degli operatori e/o di indisponibilità del mezzo, l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio di trasporto con 2 giorni di preavviso, salvo casi di forza maggiore.

## **ART. 6 – CONCORSO AI COSTI DEL SERVIZIO**

**6.1** Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa a seconda della destinazione.

**6.2** Il richiedente può presentare istanza di esenzione dal pagamento della tariffa in riferimento alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare cui appartiene il richiedente il servizio, secondo quanto previsto dal regolamento ISEE.

**6.3** E' prevista l'esenzione dal pagamento della tariffa per i casi singoli segnalati dal Servizio Sociale per comprovate gravi condizioni.

**6.4** La Giunta Comunale nel rispetto dei criteri annunciati definisce:

- ☐ le tariffe fisse differenziate in base alla destinazione e al tipo di trasporto attivato;
- ☐ il valore ISEE al di sotto del quale non si prevede contribuzione.

**6.5** Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 10.27 ter del DPR 633/72.

## **ART. 7 – CRITERI DI PRECEDENZA**

**7.1** Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità dei servizi comunali, si procede, da parte del Servizio, a dare la precedenza alle domande presentate prime.

**7.2** In presenza di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito inferiore o **qualora il trasporto riguardi un minore accompagnato con patologia trattabile;**

## **ART. 8 – INFORMATIVA ALL'UTENZA**

**8.1** Il richiedente il servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previsto.

## **ART. 9 – ASSICURAZIONE**

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà.

## **ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati dell'utente acquisiti in occasione dell'istruttoria relativa all'attività del servizio sono trattati secondo le disposizioni legislative vigenti.

## **ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, ed entra in vigore nei termini previsti dall'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL).